



Comune di Gallicchio

Via Papa Giovanni XXIII - 85010 Gallicchio (pz)
tel. 0971 752388 - fax 0971 752390
comunegallcchio@rete.basilicata.it



Stato Civile : [Nascita](#) [Pubblicazioni](#) [Matrimonio](#) [Decessi](#) [Cittadinanza](#) [Certificazione](#) [Rettifica dati personali](#) [Separazioni e divorzi](#)

[«home»](#)

Pubblicazioni

La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione in uno spazio apposito presso gli uffici comunali di Stato Civile comunale di un atto contenente le generi. Viene fatta a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le E' inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l'incarico munita di procura speciale, all'Ufficiale di Stato Civile o uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.

In base all'Ordinamento di Stato Civile, per le pubblicazioni non occorrono più i testimoni, ma solo la presenza dei futuri sposi.

La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

Accertata l'inesistenza degli impedimenti mediante l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l'Ufficiale provvede all'affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza dell'altro sposo se diverso da Potenza.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi di deposito, alcuna opposizione, l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio (rito civile) o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro. Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili decade qualora il matrimonio non sia celebrato entro 180 giorni.

Riferimenti normativi: DPR396/2000, Codice Civile

Occorre recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile

a) Pubblicazioni matrimonio religioso

Documenti da produrre allo sportello:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di attestazione stato civile (un mese prima della data stabilita)
- documento di assenso rilasciato dal Parroco della Chiesa di appartenenza (il giorno della pubblicazione)
- marca da bollo di Euro 14,62 (il giorno della pubblicazione)

b) Pubblicazioni di matrimonio civile

Documenti da produrre allo sportello:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestazione stato civile (un mese prima della data stabilita)
- marca da bollo di Euro 14,62 (il giorno della pubblicazione)

Pubblicazioni per stranieri

Se entrambi gli sposi sono stranieri e non sono residenti in Italia, non occorrono le pubblicazioni di matrimonio.

Pertanto entrambi gli sposi devono presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile, per la consegna dei documenti necessari sulla base dei quali verrà rilasciato il nulla osta. Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili decade qualora il matrimonio non sia celebrato entro 180 giorni.

Documenti da produrre allo sportello

- nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o altro documento necessario in questo caso
- capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza
- estratto di nascita su modello internazionale

Utile a sapersi

- Per le pubblicazioni di sabato è necessario contattare con congruo anticipo l'Ufficio Stato Civile
- Nel caso di matrimonio civile da celebrare in un comune che non sia di residenza degli sposi, deve essere presentata un'istanza all'Ufficio di Stato Civile, entro una settimana, ai futuri sposi il certificato di eseguita pubblicazione, da portare al Comune dove si celebrerà il matrimonio.
- Nel caso di matrimonio religioso da celebrare in un comune che non sia di residenza degli sposi bisogna portare il certificato di eseguita pubblicazione dove è stata fatta la pubblicazione.
- La dichiarazione di separazione patrimoniale tra coniugi può essere resa contestualmente alla celebrazione del matrimonio: per il rito civile, all'Ufficiale di Stato Civile; per il rito religioso, al parroco. Se non è resa contestualmente alla celebrazione del matrimonio, la dichiarazione deve essere fatta davanti al notaio, unitamente al matrimonio.

[« Indietro](#)